

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 ottobre 2003

relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003

(2003/740/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale, stabilisce che venga applicato un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione del 1994.
- (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini della definizione del metodo di calcolo e delle modalità dettate per la gestione e il controllo degli ecopunti.
- (3) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 23 luglio 2003, fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, ai sensi della decisione 2003/440/CE del Consiglio ⁽³⁾.

(4) È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria con effetto dal 1° gennaio 2003.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione ⁽⁴⁾.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 ottobre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. TREMONTI

⁽¹⁾ Parere reso il 15 maggio 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 150 del 18.6.2003, pag. 32.

⁽⁴⁾ Per il testo dell'accordo, cfr. GU L 150 del 18.6.2003, pag. 33. L'accordo è stato firmato a nome della Croazia il 1° agosto 2003.